

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30.07.2015

OGGETTO: Esercizio finanziario 2015: aliquote e tariffe. Determinazioni.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **luglio**, alle ore 11,20, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		ZUCCARDI Antonio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		BUSCETTO Emilio		X
CAPOZZA Gerardo		X	GARGANI Angelo	X	
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino	X	
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo		X
BRACCIA Angelo Maria	X				

PRESENTI n. 8 **ASSENTI** n. 3

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.

.....
P. Mariani

Per la regolarità contabile: favorevole.

.....
P. Mariani

Il Sindaco relaziona al Consiglio sul presente punto iscritto all'ordine del giorno: è prevedibile un rinvio del bilancio al 30 settembre. Abbiamo subito un taglio al fondo di solidarietà pari a circa 75 mila euro. Per far fronte a tale taglio non vi sono grandi alternative. Si può agire su poche voci. Abbiamo convocato per questo il Consiglio comunale. Abbiamo la TASI all'uno per mille che compensa il taglio ai trasferimenti statali per l'anno 2014; l'IMU è ferma alle aliquote base e non abbiamo applicato l'addizionale comunale all'irpef. Inoltre, per la TARI deve esservi il pareggio tra incassi e spese. L'IMU sull'area industriale è al 7,6 per mille e va interamente allo Stato, mentre eventuali aumenti andrebbero nelle casse comunali. Ci siamo attivati tra grandi difficoltà per far pagare il fitto dei fondi rustici. Abbiamo anche pensato all'affrancazione dei terreni comunali; ci siamo attivati per gli accertamenti sui tributi ed abbiamo cercato di razionalizzare le spese ordinarie. L'addizionale all'irpef allo 0,2 per cento, massimo consentito nel primo anno di applicazione, porterebbe introiti per circa 29.400 euro; con un aumento dell'IMU sulle categorie catastali "D" incasseremmo 60 – 70 mila euro; l'aumento di un punto della TASI equivarrebbe a circa 69 mila euro. Le aziende che operano nelle aree industriali versano il 7,6 per mille a titolo di IMU allo Stato ed il Comune non percepisce nulla. Credo che sia giusto che le imprese concorrano a far quadrare il bilancio del Comune in cui operano piuttosto che gravare con un aumento della TASI su tutti i cittadini.

Si apre un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale si registrano i seguenti interventi che si riportano in sintesi.

Di Pietro: colpire in questo momento i cittadini non pare opportuno, meglio intervenire sull'area industriale. Ciò non preclude che l'anno prossimo si possa rivedere la scelta.

Caputo Massimiliano: gli accertamenti in materia di tributi comunali che stiamo per porre in essere graveranno sui cittadini e, quindi, non si ritiene opportuno colpire gli stessi con altre tasse.

Sindaco: l'anno prossimo qualora ci fossero meno tagli o maggiori incassi sui tributi, potremmo rivedere le aliquote.

Caputo Massimiliano: le affrancazioni dei fondi che stiamo per attivare potrebbero portare incassi. Vi sarà, infatti, per i cittadini la possibilità di riscattare il fondo o pagare un affitto.

Gargani: nonostante l'inconveniente dell'anno scorso in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, oggi si è ripetuta la stessa cosa. Non abbiamo ricevuto per tempo gli atti del Consiglio e ieri ho dovuto proporre un'istanza scritta. Alle 14,00 ho ricevuto una e-mail del responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Trunfio, con una simulazione degli incassi conseguenti ad eventuali aumenti di aliquote. Non ho, invece, ricevuto la documentazione relativa al Consiglio, la proposta di deliberazione. Bisogna spiegare perché è necessario un aumento dei tributi, per quale motivo si sceglie la strada dell'aumento delle tasse e non quella del risparmio di spesa. Poi le scelte politiche e le proposte al consiglio vanno fatte dalla maggioranza.

Sindaco: ho già spiegato come le entrate di un ente su cui si può incidere sono quelle tributarie, come vi sia stato un taglio dei trasferimenti dello Stato di 75 mila euro. Ho spiegato su cosa si può incidere. L'alternativa è tagliare servizi comunali come il trasporto o la mensa scolastica.

Gargani: ribadisco che non ho elementi per fare valutazioni, non avendo ricevuto alcuna documentazione sulla scorta della quale operare una scelta.

Caputo Massimiliano: la proposta è di pareggiare il taglio al fondo di solidarietà con un aumento delle tasse per l'area industriale e non gravare sui cittadini. Se interverrà il rinvio del termine di approvazione del bilancio, siamo pronti a ridiscutere tutta la materia.

Gargani: siamo pronti a ridiscutere nel momento in cui avremo a disposizione i necessari elementi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla determinazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'esercizio finanziario 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

VISTO il Regolamento istitutivo della IUC, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 29.09.2014;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IUC relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Con la seguente votazione: presenti n. otto; favorevoli n. sei; contrari n. due (Gargani e Covino come da motivazioni esposte in narrativa);

D E L I B E R A

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

A) Imposta municipale propria (IMU)

ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale): 10,4 PER MILLE (2,8 per mille quota comune; 7,6 per mille quota stato);

Con le seguenti detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze	Aliquota 1 per mille
---	----------------------

Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 1 per mille
--------------------------------------	----------------------

Altri immobili ed aree edificabili	Aliquota 1 per mille
------------------------------------	----------------------

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della *TASI* e dell'*IMU*, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) Di confermare il Piano Finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in essere per l'anno 2014;

5) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale ivi comprese le condizioni necessarie per usufruire delle aliquote ridotte;

6) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 297/2006;

8) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione anche mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'*IMU* dall'art. 8, comma 2, D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gerardo Mariani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito

- *Il sottoscritto Segretario Comunale:*
- *Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;*
- *Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20 agosto 2015, così come prescritto dalla vigente normativa;*

Dalla residenza municipale li 20 agosto 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to De Vito Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 20 agosto 2015

Il Segretario Comunale



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 20/08/2015 AL 04/09/2015
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

